ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 1/6/2017, 8/6/2017 e 2/8/2017 e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre (3/12/2016-2/6/2017) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[1]) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[2]) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[3]), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

[1] Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.
[2] Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.
[3] Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, **la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).**

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre (dal 3 dicembre 2016 al 2 giugno 2017) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 5073 del 1/6/2017;

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPE n. 0006471 dell'8/6/2017;

- nota del Comune di Vignanello prot. 5445 del 1/8/2017, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da questi servizi in data 25/7/2017,

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contengono:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 33 discariche, sulle 102 che rimangono non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate, nonché i successivi chiarimenti richiesti dalla Commissione in merito al sito di Vignanello-Punta delle Monache.

2. Le 33 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

Per quanto concerne le 33 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate, e per quanto riguarda i relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la **discarica di Valle dei Dieci-Taranta Peligna (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/107 del 1/6/2017) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee

per taluni dei parametri ricercati (manganese, solfati, boro, nickel, cloruro di vinile e dicloroetilene 1,1.). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 11/11/2016. I lavori eseguiti comprendono l'installazione di un sistema di copertura definitiva della discarica (capping), un sistema di raccolta delle acque meteoriche, tubi di drenaggio sotterranei e trincee per evitare il contatto tra il corpo rifiuti e le acque sotterranee.
I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che tutti i parametri, ad eccezione dei solfati che mostrano comunque una chiara tendenza decrescente, sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana e che quindi la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la **discarica di Ricoppo-Balsorano (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/83 del 25/5/2017) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006 con riferimento alla presenza del parametro piombo nel suolo. I risultati della successiva caratterizzazione hanno indicato che i parametri ferro e manganese nelle acque sotterranee superavano i limiti consentiti dalla normativa italiana. Nel corso dell'elaborazione del modello concettuale del sito, necessario per effettuare l'analisi di rischio su un sito contaminato, l'eccesso del parametro manganese in due dei punti di misurazione è stato attribuito alle naturali caratteristiche geochimiche dell'area e non alla presenza della discarica. Le Autorità italiane hanno quindi concluso che il sito non fosse contaminato e che quindi non fossero necessari interventi di bonifica/messa in sicurezza. Tuttavia, le Autorità italiane non forniscono alcuna informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non causino un degrado dell'area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

3. Per quanto riguarda la **discarica di Battipelle-Cusano-Mutri (Campania)** la documentazione d'appoggio (decisione del Comune di Cusano Mutri n. 87 del 19/4/2017) indica che indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato che la contaminazione era superiore ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno confermato l'esistenza di una contaminazione nel suolo e nelle acque sotterranee. Di

conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la "messa in sicurezza permanente" del sito, i cui lavori sono stati completati il 30/3/2017.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

4. Per quanto riguarda la **discarica di Civitella-Torrebruna (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determinazione DPC 026/3 del 4/1/2017) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione nelle acque sotterranee (solfati, ferro, manganese, boro e benzolo), con tutta probabilità ricollegabile alla presenza dei rifiuti. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati completati il 21/10/2016. Gli interventi realizzati sono descritti in dettaglio e appaiono piuttosto estesi, comprendendo, tra gli altri, il posizionamento di un diaframma plastico tutt'intorno alla discarica, una copertura ed un sistema di raccolta delle acque. I valori in eccesso di taluni parametri, in particolare solfati, nitriti e boro, presenti in un campione di acque sotterranee prelevato circa un mese dopo la fine dei lavori, sono verosimilmente imputabili alle caratteristiche geochimiche del sito, come confermato dal fatto che i valori risultano maggiormente elevati nei punti di prelievo localizzati a monte rispetto a quelli localizzati a valle.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5. Per quanto riguarda la **discarica di Fosso delle Nevi-Durazzano (Campania)**, la documentazione d'appoggio (decisione del Comune di Durazzano n. 142 del 30/5/2017) certifica che le indagini preliminari svolte nel sito hanno registrato livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno confermato l'esistenza di una contaminazione nel suolo da berillo. D'altra parte, è stata esclusa la presenza di acque superficiali e quindi anche il rischio di inquinamento delle acque sotterranee è stato considerato molto ridotto. Le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2016.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

6. Per quanto riguarda la **discarica di Camigliano-Pietrapaola (Calabria)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Pietrapaola n. 51 del 10/4/2017) riferisce di indagini preliminari effettuate nel sito che hanno evidenziato una contaminazione del suolo da idrocarburi pesanti e l'assenza di acquifero freatico. La caratterizzazione ha confermato la potenziale contaminazione da tallio, zinco e idrocarburi pesanti. La sorgente di contaminazione è stata identificata nella presenza di rifiuti in superficie. Tuttavia, i risultati dell'analisi di rischio sito specifica hanno dimostrato che gli analiti ricercati erano al di sotto dei limiti stabiliti dalla legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006) per considerare che un sito contaminato rappresenta un rischio per la salute umana e per l'ambiente (concentrazioni soglie di rischio o CSR). Le Autorità competenti sono giunte alla conclusione che non fosse necessaria una bonifica/messa in sicurezza permanente, in quanto la contaminazione rilevata non costituiva un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Esse hanno considerato che sarebbe stato necessario esclusivamente precedere ad una riqualificazione ambientale. Tuttavia, le Autorità italiane non forniscono alcuna informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non causino un degrado dell'area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

   Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
   La penalità è dunque dovuta per questo sito.

7. Per quanto riguarda la **discarica di Cavone Santo Stefano-Rotondi (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Rotondi n. 46 del 8/5/2017) dimostra che la discarica è stata isolata tramite il posizionamento di una geomembrana ed è stata circondata da una recinzione chiusa da un cancello. Il percolato risulta essere raccolto in una cisterna, periodicamente rimosso e trattato. Le indagini ambientali svolte dall'ARPAC dal maggio 2015 all'agosto 2016 hanno registrato valori inferiori ai limiti consentiti dalla normativa italiana nell'acqua e nel suolo, con l'eccezione del parametro berillio, il cui eccesso potrebbe essere attribuito alle caratteristiche geochimiche del sito. Le Autorità italiane hanno in tal modo confermato che la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

   Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
   Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

8. Per quanto riguarda la **discarica di Calvano-Apice (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Apice n. 95 del 31/3/2017) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha

confermato l'esistenza di una contaminazione del suolo (berillio, mercurio, alluminio e vanadio) e delle acque sotterranee (solfati, ferro, magnesio, cadmio, mercurio, cromo, nickel, piombo). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno deciso di procedere alla "messa in sicurezza permanente" del sito, i cui lavori sono stati completati il 13/3/2017. Le analisi effettuate nel corso della fase di monitoraggio hanno accertato che i valori sono scesi al di sotto delle soglie fissate nella normativa italiana.

   Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
   Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

9. Per quanto riguarda la **discarica di Valesani-Le Cese-Patrica (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Patrica n. 219 del 25/5/2017 e relativi allegati) dimostra che la situazione della discarica è stata attentamente valutata al momento in cui è stato predisposto il piano di caratterizzazione. L'area è stata recintata, la discarica è stata completamente coperta da una membrana impermeabile ed è stato realizzato un sistema di raccolta e di monitoraggio delle acque meteoriche. La documentazione trasmessa è piuttosto estesa e comprende i risultati delle analisi del suolo profondo, delle acque sotterranee e del percolato. Inoltre, viene fornita una spiegazione dettagliata circa le tecniche usate per misurare la permeabilità del suolo e per definire il profilo idrogeologico dell'area. Ulteriori informazioni riguardano la profondità delle acque sotterranee e il grado di compattezza del corpo della discarica. I risultati delle analisi attestano che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006) per quanto riguarda il suolo, le acque sotterranee e il percolato.

   Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
   Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

10. Per quanto riguarda la **discarica di Sella del Corticato-Teggiano (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Teggiano n. 155 del 4/5/2017), attesta che la caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica effettuate nel sito hanno confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee da dibrometano e piombo, presenti in concentrazioni notevolmente superiori alle concentrazioni soglia di rischio, ossia i livelli di concentrazione di contaminanti da cui la normativa italiana fa discendere l'obbligo di bonificare la discarica. Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 4/3/2017. La documentazione trasmessa certifica che la messa in sicurezza permanente è stata completata e che la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Tra gli interventi effettuati nel sito allo scopo di eliminare le sorgenti di contaminazione possono annoverarsi il posizionamento di una copertura, la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e di un

sistema di raccolta del percolato, nonché la ricompattazione del corpo della discarica.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

11. Per quanto riguarda **la discarica di Piana Perina-Riano (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Riano n. 693 del 16/11/2017) riporta i risultati delle indagini preliminari svolte nel sito, i quali hanno evidenziato l'assenza di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, con l'eccezione del parametro arsenico che era comunque entro i valori di fondo naturali sito-specifici e del tricloroetilene, la cui presenza non era compatibile né con i valori rilevati nel suolo né con i risultati di analisi precedentemente effettuate su campioni di acque prelevate in aree contigue al sito. Tale valore è stato quindi considerato occasionale. Tale ipotesi dovrebbe essere confermata dal futuro monitoraggio delle acque sotterranee. Il Comune di Riano dichiara che la discarica è stata oggetto di misure dirette a prevenire l'infiltrazione di acqua piovana nel suolo e a evitare la contaminazione. Tuttavia, le Autorità italiane non forniscono alcuna informazione in merito alla presenza dei rifiuti e alle misure adottate per assicurare efficacemente che essi non causino un degrado dell'area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

12. Per quanto riguarda **la discarica di Formulano-Villamaina (Campania)**, la documentazione d'appoggio (decisione del Comune di Villamaina n. 23 del 3/5/2017) certifica che le indagini preliminari svolte nel sito hanno registrato livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione nel suolo e nelle acque sotterranee. Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono terminati alla fine del 2016. Gli ultimi campionamenti eseguiti dimostrano che i valori sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana, ad eccezione dei parametri Ferro e Manganese, ancora notevolmente superiori alle soglie, ma con andamento comunque discendente. Di conseguenza, la discarica non pare costituire più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

13. Per quanto riguarda la **discarica di Monte Castellone-Monte San Giovanni Campano (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Monte San Giovanni Campano n. 576 del 29/5/2017) descrive gli interventi attuati nell'ambito della messa in sicurezza d'emergenza del sito. Tali interventi comprendenti, tra l'altro, il rimodellamento del corpo della discarica, la copertura definitiva, un sistema di drenaggio dell'acqua piovana e un sistema di raccolta del percolato, erano già stati completati nel 2013. Le indagini svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle soglie stabilite dalla normativa italiana per gli idrocarburi e per alcuni metalli (arsenico, berillio, cadmio, piombo, alluminio, tallio e vanadio). Le ultime analisi effettuate in gennaio-febbraio 2017, in seguito alla decisione di integrare il piano di caratterizzazione, hanno escluso la contaminazione da idrocarburi, mentre la presenza di metalli pesanti, la cui distribuzione appare essere indipendente dalla distanza tra i punti di raccolta dei campioni e la discarica, è attribuita ai valori di fondo naturali tipici delle terre rosse.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non dunque dovuta alcuna penalità.

14. Per quanto riguarda la **discarica di Bolla-Salopaca (Campania)** la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Salopaca n. 112 del 24/5/2017 e determinazione del Comune di Salopaca n. 118 del 29/5/2017) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (alluminio e berillio) e delle acque sotterranee (manganese). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 29/12/2016. Il monitoraggio iniziato dopo il completamento degli interventi mostra che i valori di alluminio e di berillio nel suolo sono scesi al di sotto dei limiti fissati dalla normativa italiana. Per quanto riguarda la presenza di manganese nelle acque sotterranee, i valori sono tuttora al di sopra dei limiti fissati dalla normativa italiana. Peraltro, ciò potrebbe essere dovuto alla circostanza che gli effetti della bonifica del sito non sono ancora completamente percepibili e alla composizione del substrato geologico del sito.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non dunque dovuta alcuna penalità.

15. Per quanto riguarda la **discarica di Carpineto-Trevi nel Lazio (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Trevi nel Lazio n. 130/48 del 31/5/2017), descrive una serie di interventi attuati per mettere in sicurezza il sito e consistenti nell'installazione di una copertura definitiva, nella recinzione dell'area, nella creazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana e nella costruzione di un pozzo di raccolta del percolato periodicamente controllato

e svuotato. Tuttavia, fin dalle premesse, non è chiaro se siano state effettuate analisi allo scopo di accertare se il sito sia stato contaminato dai rifiuti, di quale natura sia tale contaminazione e quali misure sarebbero state appropriate dato il tipo di contaminazione accertata. Anche il monitoraggio successivo agli interventi realizzati dovrebbe essere adeguato al tipo di contaminazione riscontrata nel sito. Nel caso di specie, tale monitoraggio non risulta essere completamente affidabile, in quanto prende in esame solo una matrice (acqua) e non considera la contaminazione del suolo che dovrebbe comunque essere presa in considerazione data la presenza dei rifiuti nel sito.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

16. Per quanto riguarda la discarica di **Petrito/ColleDucito-Gioia Sannitica (Campania),** la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Gioia Sannitica n. 83 del 22/5/2017), attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato che la contaminazione era superiore ai livelli permessi dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione del suolo (berillio, cobalto, piombo) e delle acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (manganese, tetracloroetilene). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 6/2/2017.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

17. Per quanto riguarda **la discarica di Fornace-Trevi nel Lazio (Lazio),** la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Trevi nel Lazio n. 131/49 del 31/5/2017), descrive una situazione molto simile a quella dell'altra discarica ubicata nello stesso Comune, la discarica di Carpineto (vedi sub 15 nella presente analisi). Nel sito sono stati attuati una serie di interventi volti a metterlo in sicurezza, consistenti nell'installazione di una copertura definitiva, nella recinzione dell'area, nella creazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana e nella costruzione di un pozzo di raccolta del percolato periodicamente controllato e svuotato. Le conclusioni cui sono pervenuti questi servizi sono parimenti simili a quelle esposte nel caso della discarica di Carpineto. Non è chiaro quali tipi di analisi siano state effettuate per verificare se i rifiuti abbiano contaminato il sito, facendo sorgere l'obbligo di adottare, in conformità della normativa italiana rilevante, misure idonee ad assicurare che la discarica non costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Di conseguenza, non è stato possibile accertare se vi sia stata una contaminazione, di quale natura essa sia e quali misure sarebbero state appropriate dato il tipo di contaminazione accertata. Anche il monitoraggio successivo agli interventi realizzati dovrebbe essere adeguato al tipo di contaminazione riscontrata nel sito. Nel caso di specie, tale monitoraggio non

risulta essere completamente affidabile, in quanto prende in esame solo una matrice (acqua) e non considera la contaminazione del suolo che dovrebbe comunque essere presa in considerazione data la presenza dei rifiuti nel sito.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

18. Per quanto riguarda la discarica di **Toppo Pagliano-Montefalcone di Valfortore (Campania),** la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Montefalcone di Valfortore n. 128 del 25/5/2017) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito-specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (alluminio) e della matrice acque sotterranee (manganese, solfati e ferro). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 30/3/2017. Una volta terminati gli interventi, è iniziata la fase del monitoraggio i cui risultati non sono ancora disponibili. Tuttavia, i documenti inviati certificano che la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

19. Per quanto riguarda la **discarica di Ara San Baccano-Oriolo (Lazio),** la documentazione d'appoggio consiste in una nota del Comune di Oriolo n. 3755 dell'1/6/2017 e nei risultati delle indagini geofisiche compiute nel maggio 2017 in esecuzione del piano di caratterizzazione approvato dalla conferenza dei servizi il 26/4/2017. Pertanto, è evidente che il procedimento di bonifica è solo nella sua fase iniziale. Le Autorità competenti ammettono che i lavori realizzati nella discarica sono per lo più di carattere parziale, per esempio allorché comunicano che una geomembrana è stata installata solo su una porzione dell'area, in quanto parte di una serie di interventi attuati per prevenire l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo dei rifiuti. Inoltre, le medesime Autorità ammettono che "gli interventi eseguiti nel sito tra il 2008 e il 2013, recinzione e copertura del sito, hanno ridotto **parzialmente** le possibilità di lisciviazione dei cumuli di rifiuti ivi abbancati" Inoltre, viene menzionata la necessità di ulteriori indagini che dovrebbero permettere di "valutare in modo più accurato il volume della matrice sottosuolo coinvolta nella contaminazione da piombo" rilevata durante le indagini ambientali preliminari attuate negli anni 2005-2008. A causa del carattere parziale e provvisorio degli interventi attuati, non è possibile escludere che la discarica costituisca tuttora un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

20. Per quanto riguarda la discarica di **Chiusa Barricelli-Santa Croce del Sannio (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Santa Croce del Sannio n. 105 del 24/5/2017) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito-specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (nichel e mercurio) e della matrice acque sotterranee (nichel e tallio). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono terminati in data 15/3/2017. Una volta completati gli interventi, è iniziata la fase del monitoraggio i cui risultati non sono ancora disponibili. Tuttavia, i documenti inviati certificano che la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

    Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
    Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

21. Per quanto riguarda la **discarica di Le Porte-Isola del Giglio (Toscana)** la documentazione d'appoggio (nota del responsabile della Direzione Ambiente ed Energia della Giunta della Regione Toscana e relazione dell'ARPA del 19/5/2017) completa la documentazione già inviata in precedenza con riferimento alla valutazione relativa al quarto semestre, a seguito della quale tale discarica era stata considerata non conforme in quanto gli interventi illustrati risultavano essere allo stadio di progetto e non di esecuzione. Inoltre, una relazione dell'ARPA menzionava il fatto che a seguito dell'analisi di campioni di percolato e acque sotterranee in almeno un caso nelle acque sotterranee vi erano significativi superamenti dei limiti fissati dalla normativa italiana per i parametri ferro e manganese e, in un altro, superamenti altrettanto significativi del parametro manganese[4].
    I documenti aggiuntivi trasmessi contengono un elenco degli interventi realizzati nel sito nel contesto della messa in sicurezza di emergenza, consistenti nell'isolamento del corpo dei rifiuti attraverso la loro copertura definitiva, nella creazione di un sistema di drenaggio del percolato munito di un serbatoio di raccolta e di un sistema di controllo delle acque superficiali, nonché nella recinzione del sito. I valori superiori ai limiti di ferro e manganese, rilevati in due punti di misurazione delle acque sotterranee potrebbero essere compatibili con i valori di fondo naturali, come confermato dal fatto che i valori hanno andamento decrescente da monte a valle della discarica, dimostrando quindi che il corpo dei rifiuti non influenza il livello di contaminazione. Tale ipotesi è in attesa di essere verificata alla luce di analisi specifiche.

    Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

[4] SG-Greffe (2017)D/6030 del 18/4/2017.

Per questo sito non dunque dovuta alcuna penalità.

22. Per quanto riguarda **la discarica di Capitorno-Casalduni (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Casalduni n. 31 del 31/5/2017), attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per quanto riguarda una serie di parametri quali solfati, ferro, manganese, mercurio e piombo. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno deciso di procedere alla messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati completati il 14/2/2017. Le analisi effettuate nel corso del piano di monitoraggio hanno dimostrato che i parametri sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana.

    Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
    Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

23. Per quanto riguarda **la discarica di Vignanello-Punta delle Monache (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Vignanello n. 124 del 30/5/2017 e nota a firma del Sindaco del Comune di Vignanello del 1 agosto 2017, inviata in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi), completa ed aggiorna la documentazione inviata con riferimento al quarto semestre successivo alla sentenza per provare che la discarica non costituiva più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Rispetto alla valutazione precedente che aveva considerato la discarica non a norma a causa dei pochi e non decisivi interventi realizzati nel sito, vi sono alcuni elementi nuovi. In particolare, la caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno attestato che benché taluni parametri (arsenico, berillo, vanadio, cadmio, diossine e furani) risultassero superiori alle soglie di contaminazione, essi non superavano le soglie di rischio, facendo pertanto escludere la contaminazione del sito. Inoltre, una serie di interventi che erano solo stati pianificati nel semestre precedente sono stati ora attuati. Tali interventi comprendono la recinzione del sito, la chiusura con un cancello e il posizionamento di cartelli e la copertura del corpo dei rifiuti con uno strato di terreno vegetale, per impedire la volatizzazione delle particelle più fini del corpo rifiuti in atmosfera. Inoltre, la nota in data 1 agosto 2017, prende posizione circa il rischio, segnalato in una nota Arpa del 2014, di instabilità del versante su cui si trova la discarica, dichiarando che tale rischio è estremamente improbabile e che potrebbe concretizzarsi solo a seguito di un evento eccezionale e calamitoso e garantendo infine l'imminenza del finanziamento regionale dei lavori di consolidamento e quindi di messa in sicurezza permanente del sito.

    Pertanto, alla luce di questi nuovi elementi forniti dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
    Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

24. **La discarica di Penisola Magnisi-Priolo Gargallo (Sicilia)** è compresa nel sito di interesse nazionale di Priolo e rientra nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale. Si tratta di una delle discariche contenenti rifiuti pericolosi in forma di ceneri di pirite, provenienti dalla società Estesi (Estrazioni petrolifere siciliane). Tali residui di minerali ferrosi sono notevolmente tossici, contenendo arsenico e metalli pesanti, e sono tanto più pericolosi in quanto sono stati depositati in zone adiacenti alla costa La documentazione d'appoggio (Nota del Ministero dell'Ambiente n. 11386 del 30/5/2017 e verbale dell'ARPA allegato concernente il monitoraggio delle acque sotterranee) conferma che gli interventi di bonifica del sito possono considerarsi conclusi. Le Autorità italiane hanno provveduto a rimuovere dall'area le ceneri di pirite miste a terreno e dichiarano che la bonifica è stata completata. Oltre alla bonifica del suolo, è stato disposto il monitoraggio delle acque sotterranee attraverso campioni prelevati da tre piezometri. Tale monitoraggio è stato eseguito nel corso degli interventi di bonifica, una volta al mese dal settembre 2014 al marzo 2017. I risultati del monitoraggio sono tutti al di sotto delle concentrazioni soglie di contaminazione fissate dalla normativa italiana, con l'eccezione di un unico caso in cui il parametro manganese risulta essere superiore sia alle concentrazioni soglia di contaminazione sia ai valori di fondo naturali. Tale valore deve essere validato dall'ARPA che, ai sensi del decreto di autorizzazione del progetto di bonifica, dovrebbe verificare se "*la mobilizzazione del manganese sia dovuta a fenomeni di biodegradazione attivati dalla presenza d'idrocarburi che escluderebbero l'attribuibilità della contaminazione al fondo naturale*".

Tuttavia, ai fini della presente valutazione e in considerazione del fatto che l'area è compresa in un sito di interesse nazionale, la certificazione che la fonte di contaminazione (e cioè le ceneri di pirite miste a terreno) è stata rimossa è sufficiente a considerare completati gli interventi di bonifica.

Pertanto, alla luce di questi nuovi elementi forniti dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

25. La **discarica di Vignavecchia-Gualdo Tadino (Umbria)** contiene rifiuti pericolosi. La documentazione d'appoggio ad essa relativa (decisione del Comune di Gualdo Tadino n. 284 del 6/4/2014 e relativi allegati) attesta che, alla luce dei risultati di indagini preliminari svolte nel sito, che hanno evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla normativa italiana per alcuni dei parametri ricercati, è stata presa in considerazione la rimozione dei rifiuti. Tuttavia, è stata prescelta la soluzione di isolare i rifiuti con trincee impermeabili a monte dell'area e con una copertura definitiva anch'essa di materiale impermeabile. Il progetto di messa in sicurezza permanente e di riabilitazione ambientale è stato completato il 27/12/2016. Gli interventi realizzati dovrebbero garantire che i rifiuti sepolti nel terreno siano isolati e non vengano a contatto con le acque sotterranee, poiché le trincee drenanti deviano il loro corso, mentre la copertura

dovrebbe prevenire qualsiasi contatto tra le acque piovane, i rifiuti e le acque superficiali.

Le analisi effettuate in attuazione del piano di monitoraggio mostrano valori in linea con i limiti fissati dalla normativa italiana, confermando che gli interventi attuati nel sito hanno avuto successo.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

26. Per quanto riguarda **la discarica di Sassinora-Morcone (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Morcone n. 6658 del 31/5/2017) va a completare le informazioni inviate con riferimento al quarto semestre. In tale occasione, la valutazione di questi servizi era stata che, benché i campioni prelevati durante la "caratterizzazione" e la successiva "analisi di rischio sito-specifica" avessero evidenziato che la concentrazione di contaminanti presenti nel sito fosse al di sopra dei limiti stabiliti dalla normativa italiana D. Lgs. n. 152/2006), la circostanza che non fosse stata trasmessa alcuna informazione circa la presenza, peraltro probabile, di rifiuti, non soddisfaceva il requisito di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere i rifiuti o di lasciarli sul posto e, in quest'ultimo caso, di inviare informazioni sulle misure di contenimento/isolamento. Le ultime informazioni ricevute forniscono ulteriori dettagli sulla situazione esistente in loco. Ai sensi di quest'ultima informazione i rifiuti depositati nel sito erano principalmente rifiuti solidi urbani, provenienti da nuclei domestici. Con il trascorrere del tempo, i rifiuti sono ormai inertizzati e mineralizzati e non possono costituire un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Non ci sono tracce di percolato e di altre contaminazioni organiche. Pertanto, l'amministrazione ha scelto di lasciare i rifiuti sul posto, di chiudere il sito al pubblico e di controllare periodicamente la recinzione. Inoltre, la discarica sorge su un terreno ricco di argilla, scarsamente permeabile, ed è ora completamente coperto di terriccio. Infine, i risultati dell'analisi confermano che la concentrazione di contaminanti presenti nel sito è inferiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana, con l'unica eccezione del manganese, la cui presenza viene attribuita alla litologia del suolo.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

27. Per quanto riguarda **la discarica di loc. Aurora Cepagatti (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determinazione della Giunta regionale della Regione Abruzzo n. DPC026/87 del 26/5/2017) attesta che già nel 2010 per questa discarica era stato approvato, ma non eseguito, un piano di caratterizzazione. Solo nel maggio 2016, tale piano, integrato da prescrizioni e aggiornato in modo da

tener conto delle modifiche del contesto normativo, è stato definitivamente approvato. Il passo successivo è stato l'analisi di rischio sito-specifica. La determinazione summenzionata rivela che durante le attività di campionamento svolte nel sito nel novembre 2016, l'ARTA Abruzzo aveva rilevato la presenza di rifiuti sparpagliati in superficie, di residui di metallo e di buste di plastica, probabilmente carbonizzati, e di tracce di percolato. L'ARTA Abruzzo aveva concluso che era necessario mettere in sicurezza l'area. Tuttavia, in una riunione tecnica organizzata dalla Regione nell'aprile 2017, era stata menzionata la circostanza che, poiché i risultati delle analisi del suolo e delle acque sotterrane non mostravano contaminazione, la messa in sicurezza non era necessaria. D'altra parte, nella relazione riguardante le attività svolte dall'ARTA nel sito è chiaramente certificato che, oltre alla presenza di rifiuti sparpagliati in superficie e sepolti nel terreno, i valori registrati per il manganese e i nitrati erano al di sopra delle soglie stabilite dalla normativa italiana, segnalando una situazione di potenziale contaminazione e la necessità di mettere in sicurezza il sito. Nel caso in esame, la situazione del sito non risulta affatto chiarita e non è possibile escludere rischi di contaminazione. A tale riguardo, questi servizi vorrebbero rammentare alle Autorità italiane l'obbligo, chiaramente enunciato nella lettera che notifica la nota di pagamento, di informare la Commissione in merito alla decisione di rimuovere i rifiuti o di lasciarli sul posto e, in quest'ultimo caso, di inviare informazioni in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non causino un degrado dell'area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

28. Per quanto riguarda la **discarica di Fonticello-Colledimacine (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (decisione della Regione Abruzzo DPC026/97 del 30/5/2017), descrive un quadro di contaminazione per quanto riguarda le acque sotterranee (idrocarburi, ferro, manganese, piombo), confermata dalle analisi attuate durante la fase della caratterizzazione. Tuttavia, uno studio condotto sul sito ha provato che la contaminazione delle acque sotterranee indicava valori più elevanti a monte e più bassi sotto il corpo dei rifiuti. Lo studio è quindi pervenuto alla conclusione che apparentemente la contaminazione non era attribuibile alla presenza della discarica. Le Autorità competenti hanno dato inizio alla bonifica/messa in sicurezza permanente, comprendente la copertura finale del corpo della discarica, il pompaggio e trattamento delle acque profonde e l'installazione di una struttura per il trattamento del biogas. I lavori pianificati sono terminati il 19/11/2016. I campioni prelevati al termine dei lavori hanno provato che gli interventi hanno avuto successo e che non vi era traccia di contaminazione.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità

29. Per quanto riguarda la **discarica di Fosso Quercia la Serra-Montebello sul Sangro (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (decisione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. DPC026/99 del 31/5/2017), attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato che la contaminazione era superiore ai livelli permessi dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). Di conseguenza, è stato predisposto un piano di caratterizzazione e l'analisi di rischio sito-specifica in vista della bonifica/messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati terminati il 20/11/2016. Poiché l'analisi effettuata durante la caratterizzazione ha dimostrato che nel sito non è stata individuata una vera e propria falda idrica a causa della struttura geologica del terreno e che la contaminazione è dovuta principalmente alle acque meteoriche che attraversano il corpo rifiuti, la bonifica ha incluso una copertura definitiva per isolare i rifiuti e impedire alle acque meteoriche di filtrare nel corpo rifiuti e contaminare il suolo. I campioni di acque sotterranee prelevati segnalano che alcuni valori (solfati, boro, ferro e manganese) sono tuttora in eccesso rispetto alle soglie fissate dalla normativa italiana. Tuttavia, gli interventi attuati dovrebbero a tempo debito garantire la bonifica del sito.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

30. Per quanto riguarda la **discarica di Oliva Troiana-Racalmuto (Sicilia)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Racalmuto n. 426 del 31/05/2017, nota dell'ARPA SICILIA n. 9278 del 15/02/2017 e relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno rivelato che i parametri ricercati (metalli, IPA, PCB, pesticidi organoclorurati) superavano i limiti in presenza dei quali la normativa italiana considera un sito contaminato. Di conseguenza, la discarica non dovrebbe costituire un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Tuttavia, a giudizio di questi servizi permangono alcuni punti critici. La discarica in esame è stata oggetto di valutazione in relazione alla terza nota di pagamento inviata all'Italia il 13/9/2016[5]. In tale nota la discarica è stata considerata non conforme in quanto, nonostante l'affermazione che "i lavori di ripristino dell'ex discarica sita in Racalmuto in c/da Oliva Troiana sono stati regolarmente eseguiti", non venivano forniti dettagli circa il tipo di interventi realizzati nell'ambito del ripristino della ex discarica e circa le misure di contenimento adottate per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non costituissero un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Nella documentazione inviata da ultimo se, da un lato, viene certificato che i rifiuti ingombranti sono stati rimossi e che una recinzione circonda il sito, dall'altro lato,

[5] Ares(2016)5236389.

non viene fatta menzione di interventi volti ad isolare altri tipi di rifiuti eventualmente presenti nel sito. Inoltre, la nota dell'ARPA del 15/2/2017 conferma che se il suolo non è contaminato, dal momento che tutti i campioni prelevati a diversi livelli di profondità sono al di sotto delle soglie fissate dalla normativa italiana, gli ultimi campioni di acque sotterranee prelevati recentemente, il 28/4/2017, mostrano una contaminazione da solfati, ferro, manganese e idrocarburi. Se la presenza di solfati e manganese potrebbe essere dovuta al tipo di rocce presenti nell'area, l'eccesso di ferro potrebbe essere a sua volta attribuito, a giudizio dell'ARPA, a rifiuti contenenti metallo. Di conseguenza, l'ARPA raccomanda ulteriori monitoraggi delle acque sotterranee.

Pertanto, alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii) e che, di conseguenza, non sia possibile considerare che questa discarica è stata regolarizzata.
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

31. Per quanto riguarda la **discarica di Cava Baipo-Casamicciola Terme (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del responsabile per i lavori pubblici del Comune di Casamicciola n. 49 del 29/05/2017), conferma quanto già indicato nei documenti trasmessi per la valutazione relativa al quarto semestre, e cioè che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato che nelle acque sotterranee la concentrazione di arsenico è al di sopra delle soglie fissate nel D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo e della matrice acque sotterranee Tuttavia, secondo i documenti presentati dalle Autorità italiane "tali superamenti possono essere correlati alla natura geologica e idrogeologica dell'area", cioè costituiscono valori di fondo naturali. Nella precedente nota di pagamento, questi servizi hanno ritenuto che tale discarica non fosse stata messa in regola poiché non era stata fornita alcuna informazione circa la presenza di rifiuti nel sito. Nella loro ultima comunicazione le Autorità competenti sottolineano il fatto che i rifiuti depositati fino al 1984 non costituiscono una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Dal 1984 la discarica è stata usata esclusivamente come isola ecologica. Inoltre, sono state adottate talune misure per isolare il corpo rifiuti, quali il posizionamento di un telo impermeabile, coperto da un pavimento in massetto e dotato di un sistema di raccolta delle acque meteoriche. Tali interventi possono essere considerati come misure di contenimento/isolamento.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

32. Per quanto riguarda la **discarica di Fruscio-Calvi (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Calvi n. 28 del

30/05/2017), attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento dei limiti consentiti dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno deciso di avviare la bonifica/messa in sicurezza permanente. Gli interventi pianificati sono stati realizzati. Il monitoraggio condotto sulle acque sotterranee attesta che i valori dei parametri rilevati sono scesi al di sotto dei limiti previsti dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

33. Per quanto riguarda la **discarica dell'Area Sordon-Venezia (Veneto)**, la documentazione d'appoggio (nota del Ministero dell'Ambiente prot. 11711 del 1/6/2017 e Relazione di rischio sito specifica predisposta dall'ISPRA con relativi allegati) attesta che l'area è priva di rifiuti abbandonati in superficie, è stata bonificata e non costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Tale area, inclusa nel sito di interesse nazionale di Porto Marghera, è stata oggetto di uno studio diretto a verificare l'esistenza di una discarica irregolare inclusa nella procedura di infrazione 2003/2077. Già nel 2001-2002 era stata rilevata la presenza di arsenico in eccesso e porzioni di suolo contaminato (composto da ceneri di pirite e rifiuti industriali) erano state rimosse dal sito e smaltite. Nel 2017, l'ISPRA ha svolto ispezioni nell'area senza trovarvi alcun rifiuto. I campioni di suolo profondo prelevati hanno confermato la contaminazione da arsenico esistente. Tuttavia, i risultati dell'analisi di rischio hanno escluso l'esistenza di un rischio per la salute umana e per l'ambiente collegato a valori di arsenico superiori alle soglie previste dalla normativa italiana. La conclusione cui perviene tale studio è che l'area non costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente e che non sono necessari ulteriori interventi di bonifica.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2016 al 2 giugno 2017)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a

norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi[5]) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe(2015)D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 – EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe(2016)D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 39 800 000 – EUR 800 000 – EUR 5 600 000) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 33 400 000 – EUR2 400 000 – EUR 3 200 000) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18/4/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali di documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016 e nel marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali

[5] Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina, 4) Carcare-Premara Paleta; 5) La Spezia-Pitelli (discarica Ruffino Pitelli), 6) La Spezia-Pitelli IPODEC, 7) Lerici-Perusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.

discariche conteneva rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a (27 800 000 – 400 000 – 6 000 000)=21 400 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 1/6/2017, l'8/6/2017 e il 2/8/2017, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 33 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (102 – 33) = 69 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 69 discariche.

Per quanto riguarda le 33 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 25 discariche:

1) Colledimacine-Mozzone (Abruzzo); 2) Montebello sul Sangro-Colle Marzucco/Quercia della Sera (Abruzzo); 3) Taranta Peligna-Colle M. (Abbruzzo); 4) Torrebruna-Civitella (Abruzzo); 5) Apice-Calvano (Campania); 6) Casalduni-Capitorto (Campania); 7) Casamicciola Terme-Cava Baino (Campania); 8) Cusano Mutri-Battitella (Campania); 9) Durazzano-Fosso delle Nevi (Campania); 10) Gioia Sannitica-Petrito-Colle Ducito (Campania); 11) Montefalcone di Val Fortore-Toppo Pagliano (Campania); 12) Morcone-Sassinora (Campania); 13) Rotondi-Cavone Santo Stefano (Campania); 14) S.Croce del Sannio-Contrada Chiusa Barricelli (Campania); 15) Salopaca-C.da Bolla (Campania); 16) Teggiano-Corticato (Campania); 17) Villamaina-Formulano (Campania); 18) Calvi-Matiano (Campania); 19) Monte S.Giovanni Campano-Monte Castellone (Lazio); 20) Patrica-Valesani (Lazio); 21) Vignanello-Punta delle Monache (Lazio); 22) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi (Sicilia); 23) Isola del Giglio-Le Porte (Toscana); 24) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia (Umbria); 25) Venezia-Area Sordon (Veneto)

Pertanto, **dall'importo di EUR 21 400 000** (la penalità pagata per il quarto semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il quinto semestre successivo alla sentenza) **occorre detrarre un importo di (EUR 400 000 x 2 discarica contenenti rifiuti pericolosi) = EUR 800 000 nonché un importo di (EUR 200 000 x le 23 discariche non contenenti rifiuti pericolosi) = EUR 4 600 000**.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che **il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla pronuncia della sentenza** del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2016 al 2 giugno 2017) **ammonta a (EUR 21 400 000 – EUR 800 000 – EUR 4 600 000) = EUR 16 000 000**.

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del quinto semestre successivo alla sentenza (3/12/2016-2/6/2017)

Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Caste di Sangro	Pera Papera-Le Pretare	
2.	Bellante	S. Arcangelo Bellante	
3.	Ortona dei Marsi	Vallone S. Giorgio	
4.	Pizzoli	Caprarecci	
5.	Balsorano	Ricoppi	
6.	Casalbordino	S. Gregorio	
7.	Celenza sul Trigno	Difesa	
8.	Cepagatti	Contrada Aurora	
9.	Lama dei Peligni	Cieco	
10.	Palena	Carrera	
11.	Penne	Colle Freddo	
12.	S. Valentino in Abruzzo Citeriore	Il Fossato	
13.	Vasto	Vallone Maltempo	
14.	Vasto	Lota	

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Acquaro	Carrà	
2.	Amantea	Grassullo	
3.	Belmonte Calabro	S. Caterina	

4.	Belmonte Calabro	Manche	
5.	Colosimi	Colle Fratantonio	
6.	Longobardi	Tremoli Tosto	
7.	Mormanno	Ombrele	
8.	Pietrapaola	Camigliano	
9.	Sangineto	Timpa di Civita	
10.	Tortora	Sicilione	
11.	Verbicaro	Acqua dei Bagni	
12.	Badolato	S. Marini	
13.	Davoli	Vasi	
14.	Magisano	Finoieri	
15.	Martirano	Ponte del Soldato	
16.	Reggio Calabria	Calderiti	
17.	Petronà	Pantano Grande	
18.	Sellia	Aria	
19.	Taverna	Terrazzo	
20.	Gerocarne	Lapparni	
21.	Joppolo	Colantoni	
22.	Pizzo	Marinella	
23.	Sana Calogero	Papaleo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	
			1 delle discariche campane, mai identificata dalle Autorità italiane, contiene rifiuti

			pericolosi
1.	Andretta	Frascineto	
2.	Benevento	V. Ponte Valentino	
3.	Castelpagano	Campo delle Corte	
4.	Castelvetere in Val Fortore	Lama Grande	
5.	Pagani	Torretta	
6.	Pesco Sannita	Lame	
7.	Puglianello	Marrucaro	
8.	S. Lupo	Defenzola	
9.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nocecchia	
10.	S. Arsenio	Difese	
11.	Tocco Caudio	Paudone	

Lazio	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Oriolo Romano	Ara S. Baccano	
2.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti pericolosi
3.	Filettino	Cerreta	
4.	Trevi nel Lazio	Casette Caponi	
5.	Trevi nel Lazio	Carpineto	
6.	Villa Latina	Camponi	

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti

			pericolosi

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Satriano	Mezzana La Terra	
2.	Lesina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
3.	Binetto	Pezze di Campo	
4.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	
5.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
6.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	S. Filippo del Mela	Contrada S. Agata	
2.	Cammarata	Contrada S. Martino	
3.	Racalmuto	Oliva Troiana	
4.	Siculiana	Contrada Scalilli	
5.	Leonforte	Contrada Tumminella	
6.	Augusta	Campo sportivo	
7.	Paternò	Contrada Petulenti	
8.	Monreale	Contrada Zabbia	
9.	Mistretta	Contrada Muricello	
10.	Cerda	Contrada Caccione	

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	

1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Malcontenta	
5.	Venezia	Area Miatello	
6.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 77 (102-25) discariche ancora non conformi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

DPE-0002396-
P-12/03/2018

Ministero dell'Economia e delle finanze
Ufficio Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragioneregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@minambiente.it

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale
Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri
Giuseppe Vadalà
g.vadala@forestale.carabinieri.it

E, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari giuridici e legislativi
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale
D.G.U.E. – Ufficio IV
dgue4@esteri.it

Avvocatura Generale dello Stato
C.a. Avv. Giovanni Palatiello
giovanni.palatiello@avvocaturastato.it

Oggetto: **Sentenza della Corte di Giustizia del 2/12/2014 su "discariche abusive" (causa C-196/13). Notifica ingiunzione di pagamento della sesta penalità semestrale.**

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota SG-Greffe (2018) D/3576 del 09/03/2018, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il sesto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo 3 giugno 2017 – 2 dicembre 2017).

Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione per le Procedure di infrazione.
Roma, Largo Chigi, 19 - CAP 00187 Telefono 06.6779 5208
E-mail: struttura@politicheeuropee.it

La sesta penalità semestrale è stata quantificata in 14.200.000 Euro e dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, entro 45 giorni di calendario, a partire dal 9 marzo 2018 (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Il Coordinatore
(Prof. Massimo Condinanzi)

Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione per le Procedure di infrazione.
Roma, Largo Chigi, 19 - CAP 00187. Telefono 06.6779.5208
Email: struttura@politicheeuropee.it

COMMISSIONE EUROPEA
SEGRETARIATO GENERALE

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA BRUXELLES
09-03-2018 550
ARRIVO

Bruxelles, 9.3.2018
SG-Greffe(2018) D/ 3576

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

DPE-0002380-A-12/03/2018 - Allegato Utente 1 (A01)

Oggetto: **Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Sesto semestre successivo alla sentenza**

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.

Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All. : **Ares(2018) 1258877 – 7.3.2018**

IT

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general
E-mail: sg-greffe-certification@ec.europa.eu

Ref. Ares(2018)1258877 - 07/03/2018

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Direttore Generale

Bruxelles,
ENV.E2/CA/am/Ares(2018)

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Sesto semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio Massari
Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Rue du Marteau, 9
B - 1040 Bruxelles

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 4 settembre 2017[1] la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/12/2016 al 2/6/2017) era pari a EUR 16 000 000, dovuti per le 77 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 4 dicembre 2017 e il 21 febbraio 2018, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 9 delle suddette 77 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 9 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2017 al 2 dicembre 2017) ammonta a EUR 14 200 000. Nel corso di tale valutazione, abbiamo notato, in particolare, i risultati positivi conseguiti dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. Abbiamo apprezzato, segnatamente, la qualità delle informazioni inviate e lo sforzo per sistematizzare il più possibile la documentazione prodotta.

L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT13E0100003245350200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di quattordici milioni e duecentomila euro (**EUR 14 200 000**) a titolo di penalità corrispondente al sesto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2017 al 2 dicembre 2017). Tale penalità dev'essere versata **entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera**.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

[1] SG-Greffe (2017)D/13722.

2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora di cui sopra, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012.

Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Inoltre, al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente. Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero *ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1.* Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola.

Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Daniel Calleja

Allegati: 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il4 dicembre 2017 e il 21 febbraio 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica Italiana per il sesto semestre (3/6/2017-2/12/2017) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.

2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del sesto semestre successivo alla sentenza (3/6/2017-2/12/2017).